



**Camera di Commercio  
Firenze**

**AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE  
CONTROVERSIE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTI RELATIVI ALLE SPESE DEI VERBALI DI  
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - DECORRENZA 01/12/2024.**

**IL DIRIGENTE**

Visti l'art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 10/11/2022, n. 104, con la quale è stata approvata la macrostruttura della Camera di Commercio di Firenze ed è stata attribuita al Segretario Generale la gestione dell'interim dell'Area Sviluppo e competitività delle imprese, fino all'individuazione di una nuova figura dirigenziale;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 24/11/2022, n. 420, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell'Ente;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 20/12/2022, n. 466, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

Vista la disciplina generale del procedimento sanzionatorio dettata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

Visto in particolare l'art. 16 della citata legge in cui si stabilisce che, quando sia accertata una violazione amministrativa, il trasgressore possa effettuare entro 60 gg. dalla contestazione il pagamento in misura ridotta versando contestualmente le spese del procedimento;

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Considerato che, al fine di quantificare l'importo delle spese da porre a carico degli autori delle violazioni amministrative, occorre ricordare che le Camere di Commercio, anche nei numerosi e prevalenti casi in cui i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni siano destinati all'Erario dello Stato, devono comunque assicurare la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della procedura sanzionatoria, assicurando la copertura delle spese per l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo necessarie;

Considerato che, per quanto riguarda le notificazioni, la Camera di Commercio si avvale della Posta Elettronica Certificata (ora Domicilio digitale) ogni volta che ciò sia possibile ai sensi di legge;

Rilevato che il sistema sanzionatorio vigente è fondato sul principio della personalità della responsabilità per la commissione della violazione amministrativa e, pertanto, i verbali di accertamento e contestazione devono essere notificati, nei casi previsti dalla legge, anche presso la residenza dei trasgressori tramite il servizio postale, come previsto dall'art. 149 c.p.c.;

Considerato anche quanto disposto dalla Cassazione Sezioni Unite con Sentenza n. 28452 del 05/11/2024, secondo la quale *“Non può considerarsi perfezionata la notifica via Pec in presenza di un avviso di mancata consegna al destinatario per “casella piena”. Il notificante dovrà dunque riattivare il procedimento nelle forme ordinarie.”*

Considerato, pertanto, che con la suddetta decisione, le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui la notificazione a mezzo PEC non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto qualora sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”).

Rilevato pertanto, che il notificante, onde evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.

Rilevato ancora che, la notificazione per posta degli atti giudiziari è disciplinata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, che esige l'invio di raccomandate e prescrive l'uso di speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento di cui le Amministrazioni devono rifornirsi a propria cura e spese;

Considerato che, qualora la notificazione a mezzo dell'ufficio postale non sia andata a buon fine, gli uffici camerali incaricano il Comune presso il quale il destinatario dell'atto risulta(va) residente di procedere alla notificazione tramite messi comunali ai sensi degli artt. 140 e 143 CPC;

Ritenuto che il costo del servizio di cui al punto precedente, soggetto ad aggiornamento periodico, è attualmente quantificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006, avente ad oggetto “Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali” ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della L. 3 agosto 1999, n. 265, in € 5,88, a cui vanno sommate le eventuali spese postali sostenute dal Comune incaricato;

Rilevato che, salvo quando l'irreperibilità del destinatario sia già conclamata al momento dell'emissione dell'atto, gli oneri per la notificazione tramite messi comunali si sommano alla spesa già sostenuta con il tentativo infruttuoso di notifica;

Considerato che attualmente le spese di notifica dei verbali di accertamento sono quantificate in € 12,00 come da Determinazione del Dirigente n. 129 del 07/02/2008 e che risulta opportuno un loro adeguamento;

Ritenuto, alla luce di quanto fin qui esposto, di definire, a decorrere dal 01/12/2024, le spese del procedimento nel seguente modo:

- Per i verbali di accertamento notificati esclusivamente per PEC, recupero di € 15,00 per spese di procedimento e notificazione;
- Per i verbali di accertamento notificati mediante il servizio postale, recupero di € 25,00 per spese di procedimento e notificazione;
- Per le rinotifiche dei verbali inviati per PEC, recupero di € 25,00 per spese di procedimento e notificazione;
- Per le rinotifiche dei verbali inviati tramite il servizio postale, recupero di € 35,00 per spese di procedimento e notificazione;

Verificato che la suddetta quantificazione appare coerente con gli importi applicati in altre Camere di Commercio, in particolare dalle camere toscane e che l'intera materia sarà comunque oggetto di riesame quando diverrà operativa, per le Camere di Commercio, la piattaforma per la notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni, prevista dalla L. n. 160/2019;

#### DETERMINA

1. Di approvare la seguente articolazione degli importi delle spese del procedimento sanzionatorio (verbali di accertamento), ai sensi dell'articolo 16, della Legge 24 novembre 1981, n. 689:
  - per i verbali di accertamento notificati esclusivamente per PEC, recupero di € 15,00 per spese di procedimento e notificazione;
  - per i verbali di accertamento notificati mediante il servizio postale, recupero di € 25,00 per spese di procedimento e notificazione;
  - per le rinotifiche dei verbali inviati per PEC, recupero di € 25,00 per spese di procedimento e notificazione;
  - per le rinotifiche dei verbali inviati tramite il servizio postale, recupero di € 35,00 per spese di procedimento e notificazione;
2. Di prevedere l'entrata in vigore dei nuovi importi per le pratiche presentate a decorrere dal 01/12/2024.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Brunella Tarli)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO  
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)